

## REGOLAMENTO (CEE) N. 837/90 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1990

relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(4)</sup>,vista la proposta della Commissione <sup>(5)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(6)</sup>,

considerando che, per assolvere le funzioni attribuite dal trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati in base a metodi oggettivi, inerenti alle superfici coltivate, alle rese alla produzione per tipo di cereali;

considerando che va riconosciuta l'importanza del comparto della produzione cerealicola per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli comunitari, ciò che implica che le necessarie indagini statistiche si effettuino sempre più in base alla normativa comunitaria;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici in materia di indagini nell'arco di parecchi anni;

considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, di fissare un livello soddisfacente di attendibilità e di definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per una valutazione dei dati relativi alla produzione, di

garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione grazie ad un ampio scambio di esperienze che si concretizza in riunioni e relazioni e di stabilire le scadenze da rispettare;

considerando che per il totale dei cereali e per taluni tipi importanti di cereali è altresì necessario prevedere una comunicazione annua dei dati regionali;

considerando che appare opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché — se necessario — proposte volte a migliorare le indagini statistiche, e prenda in considerazione la possibilità di svolgere dopo il 1992 un'indagine comunitaria armonizzata;

considerando che appare opportuno stabilire l'ammontare dei fondi comunitari necessari per l'applicazione della misura in parola; che tale importo deve essere in linea con le prospettive finanziarie riportate nell'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(7)</sup>; che i mezzi finanziari effettivamente disponibili dovranno essere determinati in conformità a tale accordo nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che occorre fissare la procedura che deve seguire il comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## SEZIONE I

## Obiettivi

## Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato «EUROSTAT», dati annuali relativi ai cereali contemplati agli articoli 2 e 6.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 12.<sup>(6)</sup> Parere reso il 16. marzo 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(7)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.